

# La prescrizione nel sistema penale della Repubblica di San Marino

di Massimiliano Simoncini<sup>1</sup>

**Abstract:** Statute of limitations in San Marino criminal law – constitutional features and recent reforms.

This paper concerns the statute of limitations rules in San Marino criminal law. It aims to display current discipline, considering the particular traits of San Marino legal system, still based on *ius commune*, in the light of some national constitutional principles and principles deriving from ECHR in ordinary jurisdiction, as well as in the activity of the Guarantors' Panel on the Constitutionality of Rules. Special attention is paid to effects, corrections to malfunctions and critical issues deriving from the reform of statute of limitations in 2008, which set a maximum time to conclude the investigation called 'prescrizione processuale'.

**Keywords:** Statute of limitations, Criminal law and procedure, San Marino, Reform, Criminal code

3923

## 1. Rilievi introduttivi

Fra le molte scienze che possono considerarsi ancillari nello studio del diritto pubblico comparato certamente la storia del diritto ha un ruolo privilegiato, quando si volge lo sguardo all'ordinamento di San Marino<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> \* Massimiliano Simoncini è Magistrato di carriera presso il Tribunale Commissariale della Repubblica di San Marino, già Procuratore del Fisco.

Indirizzo mail: [massimiliano.simoncini@pa.sm](mailto:massimiliano.simoncini@pa.sm)

<sup>2</sup> Apprezzabile avvio di studi storici sul diritto penale di San Marino si segnala il volume collettaneo: *Codice Penale di San Marino (1865)*, a cura di S. Vinciguerra, Cedam, Padova, 2004. In particolare si veda: D. Brunelli, *Dal «progetto Zuppetta» al codice della Repubblica di San Marino: un avvicinarsi di culture e di ideologie del diritto penale tra aspre polemiche ed autorevoli encomi*. Dello stesso autore anche la prefazione a: M. Simoncini, *Raffronto del Codice penale di San Marino (1865) con il Progetto Zuppetta e le modifiche di Giuliani*, in CEDAM (ed.), *Diritto Penale XXI Secolo*, Padova, 2004, 263 ss..

Dobbiamo a quegli studi la rivelazione dell'interesse di un Maestro del diritto penale italiano, autore di una lusinghiera recensione ed encomio ad uno degli estensori (Giuliani) del codice abrogato (F. Carrara, *Codice penale della Repubblica di San Marino (1865)*, in *Opuscoli di diritto criminale*, vol. II, Prato, 1895, p. 505, s., articolo datato 5 gennaio 1896, apparso in quell'anno nell'*Eco dei Tribunali* di Venezia), nonché l'emersione dei precisi termini della vicenda "peculiare ed istruttiva" attorno all'aspro dibattito sulla paternità del progetto, sul valore tecnico-giuridico e sull'originalità dei

Non solo il sistema delle fonti del diritto dei privati in San Marino è forgiato nel risalente calco del diritto comune, ma anche le fonti di diritto pubblico, per quanto spesso in modo inavvertito, possono esserne influenzate.

E ciò non deve per nulla stupire. Basti pensare che, abrogate le “Leggi Statutarie”, e con esse si ritiene il diritto comune, con il decreto reggenziale 15 settembre 1865 di promulgazione del codice penale previgente, la Repubblica attende più di un secolo per darsi un nuovo codice sostanziale, entrato in vigore il 1° gennaio 1975, mentre conserva ed applica un codice di rito risalente a più di un secolo fa (1878), oggetto di numerosi interventi parzialmente modificativi, da ultimo con la riforma del 2008 sul c.d. giusto processo<sup>3</sup>.

Non deve trarre in inganno l'appartenenza geografica dell'Antica Repubblica al territorio ed alla realtà socio-economica della vicina Italia. Tra i due ordinamenti “viciniori”, anche nelle materie pubblicistiche – ed in quella penale in specie – si rinvengono tratti salienti di distinzione, in particolare proprio nella disciplina della prescrizione del reato.

Più in generale, in primo luogo si tenga in considerazione il diverso atteggiarsi della giurisprudenza e l'ancora insoddisfatta esigenza di averne studi completi<sup>4</sup>.

È ben vero che né nell'agone civile né in quello penale<sup>5</sup> si può con fondamento ritenere esistente il principio del precedente vincolante di tipo

---

fini. Istruttivo imprestato evocativo dei “corsi e ricorsi della storia” di Vichiana memoria.

Sui lavori attorno al codice vigente vedi: San Marino Repubblica Commissione di riforma penale, *Progetto di nuovo codice penale con relazione illustrativa ottobre 1966*, Bologna, 1967.

Le vicende dei lavori preparatori si leggono in premessa alla versione finale della *Relazione Illustrativa* approvata assieme al testo del codice sotto gli Allegati “A” e “B” alla legge 25 febbraio 1974, n. 17, pubbl. in B.U. della Repubblica di San Marino, n. 1/1974, Parte Ufficiale. Il codice venne poi pubblicato in un volume, curato e corredato da indici da L. Emiliani, distribuito ai tutti i Capifamiglia: Repubblica di San Marino – Segreteria di Stato per gli Affari Interni, *Codice Penale*, San Marino, 1976.

<sup>3</sup> Nuove corpose modifiche correttive sono all'esame del locale parlamento (Consiglio Grande e Generale). Si tratta del progetto di legge intitolato “*Disposizioni per implementare le garanzie e l'efficienza del processo penale*”, presentato dalla Segreteria di Stato alla Giustizia il 10.8.2021, portato in prima lettura il 15.09.2021 ed assegnato alla Commissione Consiliare Permanente I, dove giace in sede referente in attesa di esame (v. la pagina del sito ufficiale: <https://www.consigliograndeegenerale.sm/online/home/lavori-consiliari>).

<sup>4</sup> Nonostante i meritori sforzi dell'Istituto Giuridico Sammarinese, per legge competente a curare la rivista “Giurisprudenza Sammarinese” ed a predisporre, elaborare, curare e pubblicare le raccolte sistematiche delle leggi e della giurisprudenza della Repubblica (art. 2 legge 24 luglio 1992 n.63), sulla base delle schede trasmesse dai magistrati sammarinesi (legge 21 ottobre 1988 n.106; art. 4), in materia penale la rivista è ferma al primo volume edito dopo la cessazione della precedente pubblicazione periodica: Istituto Giuridico Sammarinese, *Giurisprudenza Sammarinese Penale dal 1964 al 1990*, AIEP Editore (ed.), San Marino, 1999).

anglosassone, spesso scambiato col valore degli illustri precedenti “*cui spetta l’auctoritas delle res perpetuo similiter iudicatarum [D. 1, 3, 38], ma pure con la certezza che per altro così facendo si decide non già exemplis, sed legibus [C. 7, 45, 13], grazie all’aderenza schietta di quelle pronunce al diritto comune*”<sup>6</sup>, tuttavia questo resta l’*humus* in cui la silloge del giudice sammarinese affonda le proprie radici.

Si riscontra un tratto di rilievo anche in campo penale al quale, per diverse – e forse non del tutto coincidenti – ragioni storiche, si unisce un’altra caratteristica strutturale dell’ordine delle magistrature: la mancanza in San Marino di un organo supremo di giurisdizione, deputato a mantenere uniformità d’interpretazione ed osservanza del diritto statale.

Si potrebbe pensare che tali premesse riguardino maggiormente altri rami del diritto, ma sottolineare questi aspetti “costituzionali” serve ad orientare non solo nella disamina della disciplina ma, ancor prima, nella completa individuazione delle fonti di un ordinamento in cui sopravvive un diritto comune sammarinese.

Ciò s’innesta nel continuo confronto ed adeguamento alle nuove categorie giuridiche, forgiate nel crogiuolo della dottrina costituzionale moderna nella costante interazione con il diritto internazionale e convenzionale europeo (CEDU) che, all’ombra del Titano, fa capolino per la prima volta nella *Dichiarazione dei diritti e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese*, legge 8 luglio 1974, n. 59, per poi venire

---

<sup>5</sup> Ove però il legislatore del 1974, a distanza di un secolo, ha sentito la necessità di conservare una fulgida innovazione del precedente codice, enunciando all’art. 2 “*l’efficacia non estensiva della sentenza*” del giudice e poi, che le “*sue sentenze non sono vincolanti nella soluzione di altri casi*”.

Rileva S. Vinciguerra, op. cit., p. XVI la conservazione nell’art. 2 dell’odierno codice sammarinese del solo principio di “*un chiaro divieto dell’analogia e dell’interpretazione estensiva (artt. 9 co. 1 e 10)*”, tra quelli per i tempi assai innovativi previsti in materia di limiti all’interpretazione giudiziale contenuti nei citati artt. 9 co. 1 e 10 del codice del 1865.

<sup>6</sup> Definizione tratta *ex multis* da: Consiglio Grande e Generale (Consulente: Prof. Severino Caprioli), 6 settembre 1990, pubbl. in *Giur. Samm.* 1981-1990, p. 95. Il rischio di anacronismo nell’affrontare il fenomeno interpretativo senza cogliere i tratti differenziali dei sistemi conviventi nel diritto comune sammarinese: tra *interpretatio* e interpretazione, organica alla differente struttura dei sistemi giuridici, si fa ampio richiamo al pensiero di quel Maestro per la specifica attenzione alle vicende sammarinesi, in particolare si veda: S. Caprioli, *Lineamenti dell’interpretazione*, 2008, p. 44 e ss. (“e con lo svariare da *interpretatio* ad interpretazione inclinerebbe all’anacronismo, proiettando nel passato un’ansia che affligge molti giuristi oggi e li induce a rappresentarsi come titolari di funzioni che non possono spettar loro in uno Stato di diritto.”).

Tema poco esplorato, ma certo di portata sistemica, quello delle differenze in un Paese a diritto comune tra l’autorità dei giudicati ed il c.d. “diritto vivente” categoria che il giudice *de legitimitate legum* spesso impiega per definire l’esistenza di una norma anche nell’ordinamento sammarinese.

collocato, in materia di diritti umani, al vertice del sistema delle fonti in via giurisprudenziale ben prima della sua formale previsione legislativa<sup>7</sup>.

In questa complessa sovrapposizione di sistemi e fonti, sarebbe sommamente auspicabile l'emersione di una vera e propria moderna dottrina sammarinese, distinta dalla giurisprudenza, che in San Marino avrebbe spazio ampio, non subendo alcuna limitazione o divieto di citazione nelle sentenze<sup>8</sup>. Tuttavia, una vera dottrina forense stenta a nascere, spesso limitandosi a mutuare i propri contenuti dal (ritenuto) omologo ordinamento italiano, senza preciso riferimento al diritto nazionale, abdicando ed appaltando l'importante ruolo che da essa ci si attende in ciascun ordinamento<sup>9</sup>.

Nell'esaminare le discussioni (forensi) degli ultimi anni intorno alla prescrizione del reato in San Marino, con riguardo ai principali argomenti

<sup>7</sup> Con legge 26 febbraio 2002, n. 36, *Revisione della legge 8 luglio 1974, n. 59, "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese"*.

<sup>8</sup> Manca in San Marino una disposizione sulla motivazione delle sentenze del tenore dell'art. 118, co. 3°, disp. att. del codice di procedura civile (*"In ogni caso deve essere omessa ogni citazione di autori giuridici"*).

<sup>9</sup> Dei pericoli della mancanza di una dottrina sammarinese ed del rischio di adagiarsi nella persistente "inclinazione mimetica" che questa repubblica, proseguendo nella pratica dei *legal transplant*, si riduca "ad una sorta di colonia giuridica di Stati confinanti", si rinviene ragionato avvertimento fin dal programma stilato da: S. Caprioli, *Per la scuola sammarinese di diritto comune vigente, in Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese*, fasc. 1 (1991) pp. 15-21: "Il carattere precipuo di San Marino è anche il suo felice paradosso: l'essere terra di diritto comune, quando gli altri Stati europei si sono dati proprie «legislazioni esclusive» [...] E quanto al conforto d'una dottrina, permettetemi di tacere, per carità di patria sammarinese" (pp. 15 e 21).

Non mancano tuttavia importanti contributi, in particolare intorno agli inesausti lavori di riforma del codice di rito, realizzati in particolare per meritorio sforzo dell'Istituto Giuridico Sammarinese. Risale a trent'anni orsono la pubblicazione di una lezione di M. Nobili, *Verso un nuovo processo penale sammarinese sintesi e comparazione con il codice italiano del 1988*, in *Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese*, fasc. 1, febbraio (1991), pp. 55-69 (già pubblicata nella rivista *Il Giusto processo* 1989, 3, pp. 8-24). È di un decennio dopo il volumetto della rivista tutto dedicato agli atti del Seminario *Per il nuovo processo penale sammarinese: tradizione e innovazione, pubblicati, in Miscellanea dell'Istituto giuridico sammarinese*, fasc. 1 (2001). Ancora un richiamo di M. NOBILI, *Linee portanti del progetto di un codice di procedura penale per la Repubblica di San Marino*, p. 28, per una osservazione circa l'eccessiva ampiezza del termine di custodia cautelare in rapporto alla disciplina sui termini di prescrizione del reato. Nello stesso Piero GUALTIERI, *Profili attuali e futuri del giudizio d'appello*; Giovanni CONSO *Il progetto Nobili di fronte alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*; Piero Luigi VIGNA *Il progetto di un codice di procedura penale per la Repubblica di San Marino ed i fenomeni di criminalità organizzata*.

Si segnalano apprezzabili tentativi di sistemazione delle materie penali, corredati con note di giurisprudenza:

P. Gualtieri, *Codice di procedura penale per la Repubblica di San Marino (testo aggiornato 1878-2003)*, Torino, 2003;

A. Selva, *Commento al codice penale della Repubblica di San Marino*, San Marino, 2010

A. Selva, *Lineamenti di diritto processuale penale della Repubblica di San Marino*, San Marino, 2008.

emersi a sostegno delle varie tesi in campo, non si può quindi prescindere dal tenere in considerazione le peculiarità del risalente ordinamento.

Per tutte queste ragioni, per individuare la *ratio* dell'istituto della prescrizione in San Marino, volendo seguire una corretta opzione metodologica, che tenga conto dei principi relativi tanto al diritto penale sostanziale quanto al diritto processuale penale, il percorso necessitato fa riferimento al catalogo dei principi qui vigenti, da ricostruire su precetti solo in parte scritti nella costituzione dello Stato, filtrati attraverso il peculiare ordine delle magistrature e delle procedure giudiziarie, in rapporto ad un processo ancor oggi in parte improntato al “modello inquisitorio”, ponderando il ruolo tradizionale affidato all'interpretazione giurisprudenziale<sup>10</sup>.

## 2. Prescrizione del reato disciplina sostanziale

Nel codice penale del 1865, tra i modi in virtù dei quali si estingueva l'obbligo di soggiacere alla pena, era prevista la prescrizione dell'azione penale, la cui disciplina prevedeva termini di prescrizione riferiti alle pene divise in sette categorie<sup>11</sup>, meccanismo sostanzialmente mantenuto nel codice vigente.

Il Codice Penale sammarinese, che attualmente non fa più riferimento alla prescrizione dell'azione penale ma alla prescrizione del reato (“*Il reato si prescrive*”, art. 54 C.P.), non distingue la durata dei termini di prescrizione per categorie generali – in base alla qualificazione giuridica dell'illecito, come ad es. in Francia –, secondo natura e gravità dei reati (misfatti, delitti e contravvenzioni), o enumerando cataloghi di reati, ma stabilisce l'estinzione per prescrizione del reato in rapporto al tipo ed al grado della pena in astratto prevista per le singole fattispecie criminali, tenendo conto

---

<sup>10</sup> La via breve di ricorrere *tout court* alla giurisprudenza italiana non è praticabile. Neppure facendo valere il lusinghiero giudizio di italianità espresso sul codice Zuppetta-Giuliani da Sergio Vinciguerra: “*Se confrontato con gli altri nostri codici dell'Ottocento (escluso il codice Zanardelli), il codice sammarinese è quello che fra tutti presenta la maggiore autonomia di pensiero e di invenzione. In altre parole è il più originale tra essi e, siccome è opera diretta di giuristi italiani, può con fondamento essere definito come il più «italiano» fra i codici italiani che l'avevano preceduto*” (S. Vinciguerra, op. cit. p. XXXIII). La divaricazione tra le discipline è segnata e resa palese dalla diversa strada intrapresa dall'Italia con il codice Rocco che pure su punto cruciale (“*Dei limiti segnati ai Giudici chiamati ad applicare la legge punitiva*”) era restato silente, mentre il codice sammarinese aveva introdotto e previsto fin dal 1865, giovandosi degli studi comparatistici dello Zuppetta, quel divieto di analogia che poi resterà attuale nel codice del 1975 (vedi: A. Cadoppi, *Il codice penale di San Marino del 1865*, Cedam (ed.), in *Codice Penale di San Marino (1865)*, Padova, 2004, CXIV).

<sup>11</sup> Capitolo I del Titolo VII “*Idee diversi modi di estinguere l'obbligo di soggiacere alla pena*” art. 99 e Sezione II “*Della prescrizione dell'azione penale*” (artt. 106-116) in relazione al Titolo IV “*Della divisione delle pene per categorie*”, art. 172. Il progetto c.d. Zuppetta era più esplicito, prevedendo nel Titolo VII Sezione I – che si apriva con il predetto art. 99 [123] – espressamente l'intitolazione *Enumerazione dei modi in virtù dei quali si estingue l'azione penale, ossia il procedimento penale*.

delle variazioni nel grado di pena “*derivanti dal concorso di particolari circostanze di aggravamento o di attenuazione*” (art. 54, co. 2°).

La prescrizione resta qui regolata dal codice penale, che distingue nettamente tra prescrizione della perseguibilità, se interviene prima della condanna (*Estinzione del reato* art. 52, n. 3 e 59), e prescrizione dell’esecuzione se interviene dopo la condanna irrevocabile (*Estinzione della pena* art. 112, n. 5 e 115).

Si deve rammentare fin d’ora, che la riforma del *giusto processo* del 2008 ha introdotto una forma di decadenza dell’azione penale c.d. *prescrizione processuale*, per il cui calcolo occorre fare riferimento alla disciplina della prescrizione sostanziale, essendo il tempo concesso per svolgere e concludere l’istruttoria fissato in un terzo di quello base previsto per la prescrizione del reato più grave per il quale si procede. Ma ne tratteremo più diffusamente in seguito.

Occorre altresì precisare che nell’ordinamento sammarinese, dopo la riforma del 1992<sup>12</sup>, la competenza a giudicare su tutti i crimini in primo grado appartiene al Commissario della Legge giudice che, in precedenza, se aveva competenza ad istruire ogni processo penale, giudicava soltanto sui reati minori, per i quali si procedeva con rito sommario (art. 174 C.P.P.); esclusi, dunque, i procedimenti per reati più gravi puniti con pena superiore, il cui accertamento e condanna competeva al Giudice Penale di Primo Grado in veste di Decidente (figura e rito aboliti con la predetta riforma del 1992).

La declaratoria dell’avvenuta prescrizione (e dell’amnistia) deve essere obbligatoriamente pronunciata in ciascun rito “*in ogni stato e grado del procedimento*” salvo che non “*risulti già accertato che il fatto non sussiste, che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato*”, nei quali casi il giudice dovrà assolvere l’imputato con la formula prescritta (art. 59 C.P.).

Anche a San Marino, come in altri Paesi europei, la condanna definitiva determina una nuova prospettiva per la prescrizione: si parla infatti di estinzione della pena per prescrizione, i cui termini decorrono “*dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente all’esecuzione già iniziata della pena*” (art. 115, co. 1°, C.P.)<sup>13</sup>.

---

<sup>12</sup> Legge 28 ottobre 1992 n.83 (Ordinamento Giudiziario), art. 24.

<sup>13</sup> Cfr. *Relazione Illustrativa* al nuovo codice penale, in commento al Libro I, § XV: “*Il codice distingue nettamente le cause estintive del reato dalle cause estintive della pena. Invero, mentre le prime fanno sì che il processo penale non abbia ragion d’essere e perciò danno luogo a sentenze non di merito, le altre intervengono quando già la sentenza è divenuta irrevocabile e colpiscono interamente o parzialmente il rapporto punitivo. Una intuizione di questa differenza traspare già dal codice abrogato, nel quale le cause estintive del reato. sono delineate come modi di estinguere l’azione penale, mentre le cause estintive della pene sono delineate come incidenti sulla pena irretrattabilmente pronunciata.*”.

Il codice non prevede eccezioni al diritto comune, né se ne rinvencono nella legislazione penale speciale<sup>14</sup>: i reati più gravi sono puniti con prigionia di ottavo grado che, in caso la legge disponga un aumento di pena, può essere protratta fino a quaranta anni di carcere (art. 93, co. 1°, n. 1), ma nulla viene disposto circa un corrispondente aumento dei termini di durata del tempo di prescrizione. Nemmeno si rinvencono le classiche eccezioni per alcuni reati che, in ragione della loro estrema gravità, in altri ordinamenti vengono considerati imprescrittibili, come ad es. i crimini contro l'umanità e, tradizionalmente, alcune delle infrazioni militari più gravi (ad esempio, la diserzione o l'insubordinazione in tempo di guerra)<sup>15</sup>.

“La prescrizione del reato (art. 54) è graduata a seconda della gravità dei reati”<sup>16</sup> ed ora i termini a prescrivere – in origine da sei mesi a vent'anni (art. 106 c.p. abr.)– sono suddivisi in sette durate, che vanno da un minimo di due ad un massimo di vent'anni<sup>17</sup>.

Autonomi termini di prescrizione sono previsti per la pena (in 30 anni per la prigionia non inferiore a vent'anni; in 20 anni per la prigionia non inferiore a 10 anni; in dieci anni per la prigionia non inferiore a cinque anni e l'interdizione; in 5 anni la prigionia inferiore a cinque anni ogni altra pena; art. 114 C.P.). Per l'estinzione della pena per prescrizione, il cui

<sup>14</sup> In specie dopo che ogni dubbio circa l'imprescrittibilità della responsabilità, in solido con gli autori dei reati, delle persone giuridiche sottoposte a risoluzione bancaria, è caduto sotto la falce dell'intervento additivo del Collegio Garante che, con la recentissima sentenza 19 novembre 2021, n. 12, ha dichiarato “*l'illegittimità costituzionale della legge n.102 del 14 giugno 2019 nella parte in cui non prevede che le norme di cui alla legge n.99/2013 in tema di responsabilità delle persone giuridiche non si applicano alle società che siano state oggetto di risoluzione ai sensi della Legge n.102/2019 medesima*”.

<sup>15</sup> Può ritenersi che al proposito giochi importante ruolo il secolare statuto di neutralità e non belligeranza di San Marino che, privo di un codice penale militare, in materia di diserzione ha infatti in passato stipulato con l'Italia una nutrita serie di accordi.

<sup>16</sup> Cfr. *Relazione Illustrativa al nuovo codice penale*, Commento al Libro I § XV.

<sup>17</sup> Il testo vigente dell'art. 54 C.P., co. 1°, risultante dalla modifica dell'art. 3 della Legge 2 febbraio 1994 n. 9, è il seguente:

“Il reato si prescrive:

- 1) in due anni, se è punito con la riprensione, la multa a giorni, l'arresto, l'interdizione di primo o secondo grado, la prigionia di primo grado, sole o congiunte fra loro;
- 2) in tre anni, se è punito con la prigionia di secondo grado, con l'interdizione di terzo grado o quarto grado, con la multa, sole, congiunte fra loro o ad altra pena;
- 3) in quattro anni se è punito con la prigionia di terzo grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 4) in cinque anni se è punito con la prigionia di quarto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 5) in otto anni se è punito con la prigionia di quinto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 6) in sedici anni se è punito con la prigionia di sesto grado, sola o congiunta ad altra pena;
- 7) in venti anni se è punito con la prigionia di settimo od ottavo grado, sola o congiunta ad altra pena.”

Il testo originale prevedeva ai nn. 1), 2) e 3) più brevi termini, rispettivamente uno, due e tre anni.

decorso non può subire sospensioni od interruzioni, è tuttavia prevista una rilevante eccezione di imprescrittibilità<sup>18</sup>.

Si osservi che, in ragione del sistema, le leggi complementari non hanno necessità di prevedere espressamente specifiche durate della prescrizione per i reati di nuova istituzione, risolvendosi ogni questione al riguardo implicitamente, con la scelta della gravità del trattamento sanzionatorio<sup>19</sup>.

Più in generale, si afferma che il sistema delle pene e dei gradi è stato conservato “*in ossequio alla tradizione e per far sì che il principio dell’individualizzazione delle sanzioni non contrasti oltremodo con quello di legalità*”<sup>20</sup>.

Sul tempo della prescrizione incide la gravità del singolo reato e, quindi, l’applicabilità in concreto alle singole fattispecie delle disposizioni che hanno l’effetto di modificare il grado delle pene in astratto comminate per il reato base. Dunque, a mente dell’art. 54, co. 2°: tutte le circostanze di particolare aggravamento e di attenuazione previste dalle disposizioni incriminatrici, contemplate nella parte speciale del codice (Libro II) e nelle ulteriori leggi penali complementari, nonché le circostanze di particolare aggravamento e di attenuazione generali indicate nell’art. 90 C.P. e secondo il meccanismo di concorso previsto dall’art. 92 C.P.<sup>21</sup>.

In linea generale può dirsi che la prescrizione decorre dal giorno della commissione del reato per le infrazioni contraddistinte dall’istantaneità e dal giorno in cui è cessato il comportamento delittuoso per le infrazioni che si prolungano a mente dell’art. 55 C.P.<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> Diversamente da quanto statuito per la disciplina della prescrizione del reato, per i termini di estinzione della pena è prevista una eccezione generale all’art. 19 C.P. (*Effetti della dichiarazione di abitudine, mestiere o costituzionalità*), in forza del quale tra le conseguenze che comporta la dichiarazione di abitudine, mestiere o costituzionalità del misfattore, è stabilita “*l’esclusione dalla prescrizione della pena*” (n. 2).

<sup>19</sup> Per quanto concerne le leggi penali vigenti il criterio per stabilire la durata della prescrizione si risolve con i criteri di riconduzione alle nuove specie e gradi di pena vigenti, dettati dall’art. 25 della l. 11 dicembre 1974, n. 86.

<sup>20</sup> Cfr. *Relazione Illustrativa al nuovo codice penale*, Commento al Libro I § V.

<sup>21</sup> Naturalmente il meccanismo predisposto dal legislatore ha affaticato la giurisprudenza sulla qualificazione di “circostanze di particolare aggravamento” e sulla distinzione tra queste e le altre norme del codice che comportano l’effetto di modificare il grado della pena (ad es. in materia di tentativo (artt. 26 e 27, commi II; di reato continuato art. 50; di compartecipazione nel reato artt. 75, comma II, 76 e 77), ovvero per individuare con esattezza la portata dell’art. 90, ult. co. (“*Sono altresì particolari circostanze quelle previste nel libro secondo, che aggravano o attenuano le pene dei singoli reati.*”), siccome sul momento da tenere in considerazione per l’applicazione degli effetti (contestazione iniziale, riqualificazione del fatto o mutazione del titolo in dibattimento o nella condanna. Gli esiti giurisprudenziali di taluna di tali questioni saranno accennate in seguito).

<sup>22</sup> L’articolo recita: “*Agli effetti del termine necessario a prescrivere e della decorrenza dell’amnistia, il reato si considera commesso nel tempo in cui è cessata l’attività del colpevole ovvero nel giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione, se trattasi di reato permanente o continuato.*”.

Il legislatore, in deroga al principio anzidetto, ha stabilito che per i reati contro i minori, la prescrizione decorra dal giorno in cui la parte offesa abbia raggiunto la maggiore età (art. 178, co. 4°, C.P. a far tempo dalla modifica intervenuta con art.12, legge 20 giugno 2008 n.97)<sup>23</sup>.

Venendo al calcolo della prescrizione, per stabilire in concreto quando si compiano i termini di durata fissati dal codice all'art. 54<sup>24</sup>, occorre tenere conto degli effetti interruttivi e sospensivi disposti dai successivi artt. 56 e 57 C.P. Al riguardo, il termine di prescrizione è sospeso “*per tutto il periodo necessario a definire il giudizio penale o amministrativo su una questione pregiudiziale all'accertamento del reato di cui trattasi nonché negli altri casi stabiliti dalla legge*” e “*riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione*” (art. 56).

Alcuni dei casi in cui il decorso della prescrizione è sospeso sono espressamente indicati dalla legge: quando nelle indagini o nel processo è disposta perizia giudiziaria, secondo le durate disposte per i diversi tipi della stessa; durante le ferie giudiziarie ordinarie e straordinarie; per il tempo necessario per il giudizio di verifica della legittimità costituzionale di una norma; durante il procedimento relativo all'astensione o alla ricusazione<sup>25</sup>.

---

La *Relazione* (Libro I § XV) spiega che, ai fini della decorrenza della prescrizione, considerare commesso il reato nel giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione, è scelta dettata in riferimento a “*momenti più di ogni altro espressivi dell'antisocialità manifestata dal colpevole*”; mentre da conto che la Commissione aveva invece escluso che la decorrenza del termine possa venire spostata al verificarsi delle speciali condizioni che subordinano la punibilità del reato, come invece era stato proposto nel progetto. Per la non computabilità dell'aumento di grado stabilito per la continuazione ferma la decorrenza dal giorno in cui la stessa cessò, ad es. si veda *ex multis* sentenze: Giudice Penale di primo Grado, 4 aprile 1991, n. 16/1991; Giudice delle Appellazioni Penali, 21 settembre 1993, n. 65/1993.

<sup>23</sup> Mentre, nei reati tributari e fiscali, la prescrizione ha corso al seguito del non avverarsi delle seguenti condizioni di punibilità stabilite dalla legge: pagamento dei tributi e sanzioni entro 90 giorni dal definitivo accertamento dalla notifica dell'avviso di accertamento per la *fabbricazione e contrabbando di beni in frode del pubblico erario* (art. 388, commi IV e V); notificazione dell'avviso di accertamento per l'*evasione fiscale* (art. 389, co. 7°). Analogamente la prescrizione del reato di *usurpazione di beni immateriali* (art. 202) ha corso soltanto dopo la scadenza del termine di novanta giorni da quello in cui tutti i provvedimenti di accertamento e quantificazione delle somme dovute a titolo di imposte e sanzioni amministrative sono divenuti definitivi (art. 118, 25 gennaio 1991 n. 8). Da ultimo non decorre la prescrizione dall'emissione dell'assegno a vuoto (art. 206) per il termine di 90 giorni dalla data di presentazione previsto per il pagamento con esclusione della punibilità.

<sup>24</sup> La gravità del reato dipende e corrisponde alla gravità delle pene per lo stesso comminate dalla legge. Le pene stabilite dal codice sono, nell'ordine di maggiore gravità stabilito all'art. 80 C.P.: 1) prigionia; 2) interdizione; 3) arresto; 4) multa; 5) multa a giorni 6) riprensione giudiziale.

<sup>25</sup> Le cause di sospensione del termine ricondotte dalla legge all'art. 56 c.p. sono le seguenti: per le perizie giudiziarie dispone l'art. 3 (*Sub articolo 56 codice penale*) delle norme di attuazione del codice penale, legge 11 dicembre 1974, n. 86; per i procedimenti di astensione e ricusazione, art. 2 legge 16 settembre 2011, n.139; per le ferie giudiziarie l'art. 29, legge 17 giugno 1994, n. 55; per l'ulteriore periodo feriale

I termini della prescrizione possono venire altresì interrotti da “*qualunque atto processuale compiuto dagli organi giudiziari*”, o da “*atti processuali dell’offeso o dell’imputato diretti al giudice, che siano notificati a mezzo di cursore alle parti avverse ed al Procuratore del Fisco*” (art. 57, C.P.)<sup>26</sup>. In tali ipotesi i termini ricominceranno a decorrere di nuovo, “*ma in ogni caso non potranno essere protratti oltre la metà*”<sup>27</sup>.

Il rapporto tra le cause interruttrive e sospensive è di esclusione, nel senso che l’effetto sospensivo preclude il decorso del termine anche ai fini del calcolo della durata del termine interrotto e, quindi, al fine di determinare la durata della protrazione del termine oltre la metà non potranno tenersi in considerazione e computarsi i periodi in cui *medio tempore* siano esistenti una o più cause di sospensione.

Dall’oggettiva estensione anche ai compartecipi, ai cooperatori nel reato e, pure, agli imputati di reati connessi (art. 58 C.P.) degli effetti sia dell’interruzione che della sospensione della prescrizione, si trae conferma che la *ratio* della sospensione sia da individuare nel principio generale, secondo il quale la prescrizione non debba decorrere nel periodo in cui vi siano ostacoli, di diritto o di fatto, all’esercizio dell’azione penale, che non dovrebbe essere pregiudicata dai difetti o dai ritardi delle indagini od dell’istruttoria, onde evitare che per soggetti coinvolti negli stessi fatti e negli stessi procedimenti si realizzino diversi tempi di maturazione della prescrizione in caso di sviluppi processuali distinti<sup>28</sup>.

Va infine rammentato che il termine di prescrizione delle infrazioni depenalizzate e delle altre violazioni sanzionate in via amministrativa, definite dalla legge quali obbligazioni di natura civile, anche quando sulle

---

straordinario, introdotto dal legislatore con la c.d. normativa per l’emergenza COVID-19, l’art.1, comma 1, lett. hh) del d.l. 8 marzo 2020 n.44 e ss. mm. – espressamente applicabile anche “*ai termini di cui all’articolo 6 Legge 17 giugno 2008 n. 93*” – tra il 9 marzo e il 6 aprile 2020 e tra il dal 9 marzo al 10 maggio 2020, in forza dell’articolo 1, comma 1, lettera cc) del d.l. 30 aprile 2020 n. 66, prorogato al 24 maggio 2020 con art. 8, co. 2°, d.l. 27 maggio 2020 n.93.

<sup>26</sup> Risultava certo più chiara e prestava meno il fianco ad interpretazioni la dizione dell’art. 108 del previgente codice del 1865 (“Qualunque atto d’istruzione o di procedura interrompe la prescrizione”).

<sup>27</sup> Si rammenta che è previsto un caso in cui, successivamente alla revisione della sentenza definitiva di condanna la prescrizione ricomincia a decorrere ai sensi dell’art. 200 del c.p.p., così come modificato con la frase aggiunta dall’art. 3, legge 1 dicembre 2005, n.172 (“*La prescrizione, tuttavia, ricomincia a decorrere dalla dichiarazione di ammissibilità dell’istanza di revisione; i relativi termini sono prorogati di un anno.*”)

<sup>28</sup> È il senso che può trarsi dalle sia pure concise parole di accompagnamento alle disposizioni di questo capo del codice nella *Relazione* § XV cit., che si fonda su precedente consolidata opinione giurisprudenziale. Per una prima applicazione di diritto transitorio della nuova disposizione, in fattispecie realizzata nel vigore del precedente codice, nel senso di limitare l’effetto estensivo dell’art. 58 C.P. ai soli coimputati appellanti, vedi: sentenza Giudice d’Appello (Avv. Manfredo Rossi), 2 aprile 1976, n. 13, in *Giurisprudenza Sammarinese Penale dal 1964 al 1990*, cit., p. 509 e ss.

stesse sia competente a decidere il giudice penale per mezzo del rito penale, si prescrivono e non possono essere più perseguite dopo 5 anni<sup>29</sup>.

### 3. Il giudice delle leggi sulla cosiddetta prescrizione processuale

Concorrono alla definizione della *ratio* dell'istituto della prescrizione principî costituzionali, richiamabili in materia sia dall'ambito del diritto penale sostanziale che da quello del diritto processuale penale.

Se per le ragioni storiche accennate e se in linea teorica generale risulterebbe comunque fuorviante una visione rigidamente separata dei due ambiti, riflessioni unitarie sono divenute necessarie in San Marino dopo la recente riforma operata con la legge 17 giugno 2008, n.93 (*Norme sulla procedura penale e sul segreto istruttorio nel processo penale*), se non altro in consonanza alle finalità proposte con l'art. 1 di tale legge<sup>30</sup>.

L' art.1 (*Finalità*) recita: "1. *Nell'attesa della riforma del Codice di Procedura Penale, la presente legge si propone lo scopo di avviare l'adeguamento delle norme processuali vigenti ai principi costituzionali in materia ed in particolare a quello di tutela del diritto di difesa in ogni grado del procedimento ed a quello di speditezza, economicità, pubblicità e indipendenza dei giudizi sanciti dall'articolo 15, secondo e terzo comma, della Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese, e dall'articolo 6 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.*"

Il limite all'esercizio dell'azione penale in favore dei diritti costituzionali concepito dalla disciplina del 2008, concretizzandosi fin dall'esordio in una duplicazione dell'aggravio sul piano della perseguibilità degli illeciti penali, è stato attuato connettendo il tempo massimo per completare la fase istruttoria ai già esigui termini prescrizionali del reato.

I disposti dell'art. 6, commi 1-2, di tale legge, adottati in favore della celerità dei giudizi, impongono il completamento della fase istruttoria entro il termine "perentorio" stabilito "in un terzo del tempo occorrente per la

---

<sup>29</sup> Va segnalato il possibile effetto sfavorevole determinato sulle infrazioni depenalizzate, i cui termini di prescrizione siano stati in sostanza sensibilmente allungati rispetto al tempo originariamente richiesto per la loro prescrizione dalle disposizioni del codice penale. Le questioni riguardano in prevalenza l'ambito processuale, il diritto di difesa e le esigenze proprie del *due process of law*. Si veda in proposito: Collegio Garante, in composizione monocratica, sentenza 17 settembre 2014, n. 11/2014.

<sup>30</sup> S'è già detto da quanto tempo la Repubblica di San Marino attenda il completamento della riforma del codice di procedura penale del 1878 e duole osservare come, invece che adottare quel progetto di codice (Nobili) lungamente esaminato nelle sedi istituzionali, seguendo l'auspicio di rinnovamento senza cui anche l'intrapreso processo di riforma non sarebbe stato completo (Commissione Tecnico-Scientifica, *Rapporto sull'ordinamento sammarinese nella sua effettività e nelle sue linee evolutive*, Segreteria di Stato per gli Affari Interni ed., San Marino, 2000, p. 113 e s.), di decennio in decennio ancora si percorra l'impervia via delle novelle "rimedi sempre parziali ed impari alla gravità dei problemi".

*prescrizione del reato più grave*”, per il quale si procede a carico dell’indagato. Non è consentito tenere conto, al fine del calcolo della durata, degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze, né delle cause di sospensione o di interruzione della prescrizione, salvo che per quelle espressamente indicate. La legge impone “*nel più breve tempo possibile*” la conclusione non tanto del processo, ma delle indagini. L’art. 6.1 della citata legge infatti impone che “*il Giudice Inquirente [...] deve provvedere con celerità al completamento della fase istruttoria e deve quindi provvedere alla pubblicazione del processo e all’emissione del Decreto per la fissazione dell’udienza dibattimentale, ovvero procedere per l’archiviazione ai sensi dell’ articolo 135 del Codice di Procedura Penale, nel più breve tempo possibile*”; tempo che, per norma del successivo art. 6.2, deve compiersi “*entro il termine perentorio che è stabilito in un terzo del tempo occorrente per la prescrizione del reato più grave*”. Per di più l’alinea dello stesso art. 6.2 impone che: “*Quest’ultimo termine va calcolato senza tener conto degli aumenti o delle diminuzioni derivanti da eventuali circostanze né delle cause di sospensione o di interruzione della prescrizione, fatta eccezione per il periodo di sospensione previsto dall’articolo 56 del Codice Penale, per il periodo necessario per l’esecuzione delle perizie disposte dal giudice a mente dell’articolo 3 delle norme di attuazione del Codice Penale e, inoltre, per il periodo strettamente necessario per l’esecuzione delle rogatorie internazionali.*”

In ogni caso, trascorsi inutilmente i termini, il processo “*si ha comunque per pubblicato, indipendentemente da ogni pronuncia in tal senso da parte del Giudice Inquirente*” (art. 6. co.3°). Una volta pubblicato il processo, il Magistrato Dirigente del Tribunale, ove “*ritenga che fu impossibile osservare il termine per caso fortuito o forza maggiore*”, concede una dilazione, non superiore a trenta giorni, per completare la fase istruttoria ovvero disporre l’archiviazione (art. 6. co. 4°).

Si rileva che la perseguibilità del reato, benché il termine di durata in questione formalmente decorra dalla iscrizione a registro della *notitia criminis*, indipendentemente dal *dies commissi delicti*, viene a subire complessivamente una ulteriore limitazione per l’introduzione di una clausola di decadenza del potere di esercizio del potere istruttorio, che anticipa l’attuazione del principio di speditezza dei processi, riversandone l’onere soltanto sulla fase istruttoria, non potendo impedire successivi eventuali (irragionevoli) ritardi.

La disciplina non ha mancato di sollecitare l’interesse del Giudice delle leggi<sup>31</sup>.

<sup>31</sup> Si vedano gli interventi additivi ed interpretativi del Collegio Garante in materia, rinvenibili on-line nel sito istituzionale (<https://www.collegiogarante.sm/online/home.html>):

- sentenza 18 marzo 2013, n.2, sindacato di legittimità costituzionale n. 2/2012 (dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 della l. n. 93/2008, nella parte in cui esso non prevede la sospensione del termine, in caso di impugnazione del decreto di archiviazione e riapertura dell’istruttoria, tra la data di deposito dell’ordinanza di

Vale la pena osservare che la disciplina della prescrizione, dettata con il codice entrato in vigore il 1° gennaio 1975, rinveniva la propria *ratio* nella tradizione e nel complessivo sistema in cui veniva inserita, tenendo in debito conto le dimensioni territoriali ed il basso numero di crimini in esso commessi che caratterizzavano all'epoca questo piccolo Paese.

La più favorevole disciplina della prescrizione, contenuta nel nuovo codice, contribuiva a svolgere una utile funzione di rango costituzionale, tenuto conto che essa vedeva la luce nel mentre si affacciava nell'ordinamento una rinnovata funzione della pena, non più eminentemente retributiva, ma necessariamente rieducativa, e si veniva a porre l'autore del reato –e la presunzione della sua innocenza– al centro del giudizio penale, in consonanza all'impulso dato con la formale proclamazione dei diritti e dei principi fondamentali da poco affacciatasi sulla scena sammarinese, promuovendo l'avvio di una nuova stagione di diritti<sup>32</sup>.

---

archiviazione del giudice istruttore e la data in cui il procedimento riaperto viene assegnato al nuovo giudice istruttore);

- sentenza 28 marzo 2013, n.6, sindacato di legittimità costituzionale n. 4/2013 (dichiara l'inammissibilità di alcune questioni sulla durata della segretezza in caso di rogatoria internazionale (art. 5, comma 7 della legge 17 giugno 2008, n. 93, nel testo introdotto dall'art. 37 l. 104/2009) e del termine per la conclusione dell'istruttoria *per il periodo strettamente necessario per l'esecuzione delle rogatorie internazionali* di cui all'art. 6, comma 2, della legge 17 giugno 2008, n. 93, affermando la legittimità costituzionale delle due eccezioni all'applicazione dei principi di rango costituzionale in tema di speditezza e pubblicità dei processi penali, anche in mancanza di esauriente disamina da parte del giudice *a quo* delle soluzioni possibili per evitare il protrarsi indefinitamente fino alla prescrizione del reato della sospensione dell'istruttoria. Riteneva impraticabile l'alternativa di eliminare la deroga con effetto di applicazione dei termini di tempo generali per il rischio di conflitto con gli stessi principi rinvenibili nella giurisprudenza della CEDU, che nella necessità di fare ricorso a rogatorie rinviene elemento rilevante ai fini della valutazione della complessità del caso e della modulazione applicativa del criterio della ragionevole durata dei processi (Corte EDU del 29 ottobre 1992 e 2 febbraio 1993, causa Messina c. Italia, § 28.);

- sentenza 23 luglio 2019, n.9, sindacato di legittimità costituzionale n. 5/2019 (dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 4, della Legge n.93/2008, nella parte in cui non prevede, in caso di avocazione e mancato esercizio da parte del Magistrato Dirigente della facoltà di concedere dilazione, la trasmissione e restituzione del fascicolo ad altro magistrato inquirente per la valutazione del suo contenuto e la conseguente adozione di un provvedimento di archiviazione nel merito o di un decreto di fissazione dell'udienza dibattimentale);

- sentenza 15 aprile 2021, n.6, sindacato di legittimità costituzionale n. 4/2020 (dichiara incostituzionale l'articolo 135, comma ter del C.p.p. (aggiunto con l'art. 7 legge n. 93/2008) nella parte in cui non dispone che avverso il decreto del Giudice inquirente che ordina il passaggio degli atti all'archivio possa proporre ricorso al Giudice delle Appellazioni penali anche il Procuratore del Fisco, sancendone il diritto di presentare appello avverso il decreto di archiviazione disposto dal giudice inquirente).

<sup>32</sup> Deve la Repubblica alla legge 8 luglio 1974, n. 59, la riaffermazione con rango costituzionale del rilievo del principio di uguaglianza (art. 4), della inviolabilità dei diritti umani (art. 5), del riconoscimento delle norme del diritto internazionale generale come parte integrante dell'ordinamento interno e del programma di aderire

L'applicazione della disciplina del codice, forte di un processo penale assai agile e sperimentato<sup>33</sup>, in buona parte riformato un decennio prima, comunque in grado di assicurare, nonostante l'antico impianto inquisitorio, speditezza, economicità ed imparzialità dei giudizi, grazie all'equilibrato ampliamento delle garanzie processuali a favore della difesa, nel contempo predisposte dalla legge 11 dicembre 1974, n. 86, consentiva una risposta soddisfacente, in linea con una ponderata proiezione nel tempo e sulla società del permanere dell'interesse punitivo dello Stato, in conformità ai principi di (stretta) legalità, irretroattività ed obbligatorietà della legge penale (artt. 1, 3 e 4 C.P.).

L'impatto della riforma del 2008 finisce per menomare la stessa *ratio* sostanziale dell'istituto, da tempo ricondotta dalla giurisprudenza e dal Collegio Garante nell'ambito di applicazione del principio di legalità sancito all'art. 15 della Dichiarazione dei diritti<sup>34</sup>, ribadito in testa al codice penale (art. 1), rafforzato e precisato dalle convenzioni internazionali<sup>35</sup>

---

alle Convenzioni internazionali in tema di diritti e di libertà dell'uomo, al contempo l'affermazione di garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi davanti agli organi delle giurisdizioni ordinarie ed amministrative, statuendo la tutela del diritto di difesa in ogni fase del procedimento giudiziario e che la legge deve assicurare la speditezza, la economicità e la indipendenza dei giudizi, siccome che le pene, umane e rieducative, possono essere irrogate solo dal giudice precostituito dalla legge e solo in base a norme non retroattive, salvaguardando espressamente a livello costituzionale la presunzione d'innocenza (*"l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva"*; art. 15). Sempre istruttiva la lettura di: G. Astuti, *Relazione della Commissione per lo studio dei problemi istituzionali dell'ordinamento sammarinese*, Roma, [1972]; nella ristampa anastatica, curata dall'Istituto Giuridico Sammarinese. Per un esauriente commento successivo: E. Spagna Musso R. Lipparini, *L'ordinamento costituzionale di San Marino*, Modena, in *Archivio Giuridico v. CCVI, fasc. 1,2,3* (1986).

<sup>33</sup> Così appare dallo spoglio della giurisprudenza edita dal 1921 fino al 1963 (ultimo numero della rivista *Giurisprudenza Sammarinese*, San Marino, 1965, n. 1/1965) e poi nel volume riepilogativo della *Giurisprudenza Sammarinese dal 1964 al 1990* cit., ove poco spazio è dedicato a questioni processuali, che spesso vertono proprio in materia di prescrizione. Esemplicativa del fondamento e natura della prescrizione nel vigore del precedente codice e di qualche ragione della nuova disciplina, la sentenza del Giudice Appellazioni 26 febbraio 1962, pubblicata in massima nel predetto fascicolo a p. 337: *"Gli atti interruttivi della prescrizione dell'azione penale (art. 108 C.P.) devono essere atti del procedimento penale in quanto oggettivamente dimostrino un esercizio attivo del potere punitivo e come tali siano incompatibili con la presunzione di rinuncia ad esso da parte dello stato: in ciò appunto risiede il fondamento dell'istituto della prescrizione come causa estintiva del reato. Dal che deriva che soggetti dell'atto interruttivo sono esclusivamente gli organi statuali cui è affidato l'esercizio della pretesa punitiva e perciò non possono esserlo né gli organi della giurisprudenza civile, né quelli della pubblica amministrazione in genere e neppure gli stessi offesi dal reato."*

<sup>34</sup> Principio oggi rafforzato dall'aggiunta all'ultimo comma del periodo che istituisce riserva di legge per ogni limitazione della libertà personale (*"Ogni forma di limitazione della libertà personale, anche in sede cautelare, è ammessa soltanto in base alla legge"*).

<sup>35</sup> Da ben prima della formale *Revisione* della *Dichiarazione* del 1974, si dovevano tenere presenti in *subiecta materia*: l'art. 7 della *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* (New York, 10 dicembre 1948), l'art. 14 del *Patto internazionale sui diritti civili e politici* (New York, 16 dicembre 1966; formale adesione sammarinese per D.R.

divenute formalmente di rango sovraordinato rispetto alla legge, in forza dei precetti dell'art. 1, commi 1°, 3° e 4° della Dichiarazione dei diritti, nel testo risultante dalla *Revisione* della legge 26 febbraio 2002, n.36, che detta: *“La Repubblica di San Marino riconosce, come parte integrante del proprio ordinamento, le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e conforma ad esse i suoi atti e la condotta. Si uniforma alle norme contenute nelle dichiarazioni internazionali in tema di diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. L'ordinamento sammarinese riconosce, garantisce ed attua i diritti e le libertà fondamentali enunciate nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne.”*

Non a caso sul piano costituzionale si avanza una lettura della portata precettiva dei principi di speditezza ed economicità dei processi, che potrebbe far virare decisamente verso l'affermazione di una concorrente *ratio* processualpenalistica dell'istituto della prescrizione<sup>36</sup>.

---

26 settembre 1985 n. 109); gli artt. 6 e 7 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (Roma, 4 novembre 1950; formale adesione sammarinese per D.R. 9 marzo 1989, n. 22).

<sup>36</sup> Pare deporre in tal senso la coppia di pronunce del Collegio Garante sull'illegittimità costituzionale del complesso di disposizioni che prevedevano la sospensione obbligatoria del (solo) processo e non (anche) della prescrizione in caso di astensione o ricasazione di magistrati (sentenza 19 luglio 2010, n. 2, nel sindacato di legittimità costituzionale n. 1/2010.; e sentenza 31 maggio 2011, n. 7, nel sindacato di legittimità costituzionale n.3/2011).

In particolare con la prima, si rigetta in via interpretativa la questione proposta *“in quanto, in assenza di una espressa volontà legislativa, l'art. 10 della Legge Qualificata n.145 del 2003 è da interpretare nel senso che il decorso della prescrizione è sospeso dal giorno del deposito di tutte le istanze di ricasazione o di astensione, ove prodotte dopo l'entrata in vigore della legge, fino al giorno in cui viene notificata alla parte proponente la decisione, a prescindere dalla data di commissione del supposto reato”*. Sul presupposto che il principio di speditezza dei processi ha valore precettivo – anche in relazione alla ragionevole durata dei processi (art. 6 CEDU)– ed essendo vincolante per il legislatore quegli non poteva non avere considerato, al fine di realizzare il bilanciamento tra i valori “speditezza” e “tutela dei diritti”, il fatto che per la realizzazione di un processo “giusto” o “equo” non sono indifferenti i tempi del processo, in particolare la sua ragionevole durata, la cui lesione può vulnerare il diritto di azione e di difesa di tutte le parti in esso coinvolte, precisando che *“appare ovvio che la speditezza del processo, e quindi la sua efficienza, non equivale ad una qualunque conclusione rapida per mero decorso di termini”* e che *“proprio per questo [...] viene in particolare rilievo non solo il principio della “speditezza” dei processi ma anche quello relativo alla tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi richiesta dall'art. 15, comma 1, della Dichiarazione dei Diritti con specifico riferimento all'azione riconosciuta alle parti civili eventualmente danneggiate. Né vale la considerazione che queste ultime avrebbero pur sempre la possibilità di svolgere un'autonoma azione in sede di giudizio civile, venendo ad essere lesa in tali casi l'economia processuale propria dell'azione civile condotta nell'ambito del processo penale. Ancor più allorché l'incidenza sulla durata del processo viene di fatto rimessa alla esclusiva condotta processuale di una delle parti.”* (pp. 7-8).

Con la seconda che dichiarando *“l'incostituzionalità della norma di cui al terzo comma dell'art. 23 della Legge Qualificata n.55 del 2003 e dell'art.10 della Legge Qualificata n.145 del 2003 nella parte in cui non prevedono che, qualora venga presentata un'istanza di*

L'approccio non dogmatico adottato dal Giudice delle leggi priva di pratico rilievo la questione se stabilire una prevalente natura processuale della prescrizione renda più difficile l'applicabilità del principio di irretroattività di una successiva disciplina sfavorevole dell'istituto, che francamente in San Marino appare squisitamente dottrinale<sup>37</sup>.

Pare preferibile seguire l'insegnamento ed operare, caso per caso, una interpretazione costituzionalmente orientata circa la necessità di applicare le garanzie costituzionali del diritto penale sostanziale ad ogni profilo e genere di modifica della disciplina della prescrizione. Fermo restando, che nel bilanciamento fra valori primari sanciti a livello costituzionale, certamente entrano in gioco il principio di stretta legalità ed ai suoi corollari, il principio della responsabilità personale, le funzioni costituzionalmente sancite della pena, sia quella generalpreventiva che quella rieducativa, come pure il rispetto di esigenze di eguaglianza, proporzione e ragionevolezza nella loro comminatoria<sup>38</sup>.

L'approccio in questione non ha impedito il recente interesse del Collegio Garante per la materia della prescrizione, anche sotto al profilo delle esigenze di eguaglianza e ragionevolezza del meccanismo dell'art. 54, in relazione al catalogo contenente l'ordine di gravità delle pene ed alla disciplina del reato complesso (art. 51 C.P.)<sup>39</sup>.

---

*ricusazione, il giudice ricusato abbia il potere di procedere nell'attività processuale, con esclusione della sola pronuncia della sentenza*", veniva a comporre la necessità di speditezza dei giudizi e dell'imparzialità del giudice, con il minor pregiudizio possibile per il decorso della prescrizione. Ribadito il predetto recente approdo, confermato il valore precettivo del principio di speditezza ed economicità dei processi ("vero e proprio parametro di legittimità costituzionale") è respinta l'idea che tale principio non costituirebbe un bene primario, ciò risultando in contrasto con l'art. 6 della *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* che include "il termine ragionevole" fra i valori da perseguire, a garanzia di tutte le parti del processo, ivi compresa la parte civile, e a garanzia della stessa indefettibilità della giurisdizione.

<sup>37</sup> Un recente interessante contributo riepilogativo in: A. Cavaliere, *Prescrizione del reato: principi costituzionali, patologie e recenti riforme*, in *Cultura giuridica e diritto vivente Rivista on line del Dipartimento di Giurisprudenza Università di Urbino Carlo Bo*, vol. 8, 2021, reperibile all'indirizzo: (<https://Journals.uniurb.it/index.php/cgdv/article/view/2454/2225>).

<sup>38</sup> La dottrina sammarinese tende ad escludere ogni fondamento processuale alla prescrizione, si veda: A. Selva, *Lineamenti di diritto processuale penale della Repubblica di San Marino*, op. cit., p. 21. Sostiene l'A. sui caratteri della norma processuale penale in generale, che in forza dei richiamati principi di cui all'art. 15 *Dich.* e 1 C.P. "Anche il sistema processuale penale è improntato al principio di stretta legalità" e che "È inoltre ovvio che nel processo penale non sono applicabili norme consuetudinarie ovvero disposizioni del diritto comune, come avviene invece nell'ordinamento civilistico". Si permetta di osservare che tale specie di riserva di legge non è prevista e, anzi, la *Revisione della Dichiarazione dei diritti* nel 2002, detta catalogo generale delle fonti legislative, senza distinzioni fra il diritto dei privati e il diritto pubblico, riconoscendo anche il diritto comune, senza i cui principi generali l'ordinamento resterebbe incompleto.

<sup>39</sup> Cfr. Sentenza Collegio Garante, 16 settembre 2011, n.9, nel Sindacato di Legittimità Costituzionale n.4/2011. con la quale viene dichiarata inammissibile "la questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 c.p., per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 4 della Dichiarazione dei Diritti, «nella parte in cui non prevede

In altro menzionato caso il Collegio Garante, ricostruendo la disciplina dell'art. 56 C.P., si era già incidentalmente espresso per un fondamento sostanziale della prescrizione del reato, per così dire “temperato”<sup>40</sup>.

#### 4. Alcune questioni nella giurisprudenza di merito

Per ragioni di spazio mi limito ad indicare solo alcune questioni pratiche che hanno avuto momento nella giurisprudenza del tribunale sammarinese.

Il *dies a quo*, ai fini del calcolo della prescrizione sostanziale, che deve essere riportato nei singoli capi di imputazione, dipende dal tempo del commesso reato (art. 55 c.p.)<sup>41</sup>.

Molte sono al riguardo – e necessariamente connesse tra loro – le questioni circa l'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione: dalla consumazione dei singoli reati consumati, tentati o mancati (art. 26 e 27 C.P.)<sup>42</sup>, in rapporto con l'applicazione della disciplina

---

*che i termini di prescrizione ivi indicati siano comunque corrispondenti a quelli, più brevi o più lunghi, previsti per eventuali reati componenti di reati complessi, puniti con pene di minore gravità ovvero con pene di eguale o maggiore gravità, secondo la scala indicata nell'art. 80 c.p.».* Benché dichiarata inammissibile (“difettando l'accertamento se effettivamente ci si trovi di fronte ad un “reato complesso” – come sostiene l'ordinanza di rinvio – e non – come parrebbe a questo Collegio – di fronte alla diversa ipotesi del “concorso di reati [...]”), il Collegio ha considerato non irrilevante il profilo dell'ipotizzata irragionevolezza della disciplina denunciata, da cui potrebbe derivare, quale conseguenza paradossale ed inaccettabile, la prescrizione «anticipata» del reato complesso (le lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni), rispetto a quella del fatto che ne costituisca di per sé elemento costitutivo o circostanza aggravante (la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni).

<sup>40</sup> Sentenza Collegio Garante, 19 luglio 2010 n. 2, cit., p. 8 e ss., ove si superano obiezioni avanzate anche sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza, tramite il bilanciamento con il principio della speditezza dei processi, in quanto la prescrizione, nonostante la qualificazione dell'art. 54 del Codice Penale, non incide sul reato ma sulla punibilità e che quindi le disposizioni di cui si discuteva possono valutarsi sul piano del diritto processuale e non del diritto sostanziale e che il principio della *lex mitior* dovesse contemperarsi con il principio costituzionale della speditezza dei processi.

<sup>41</sup> Che questa disposizione integri all'interno dell'ordinamento la norma espressamente dettata per individuare il “*dies delicti*” (“tempo del commesso reato”, come leggiamo nella rubrica) è stato ampiamente argomentato in: sentenza Giudice delle Appellazioni Penali, 29 luglio 1996, n. 77/1996.

Tuttavia, si deve segnalare la questione sull'operatività della disciplina introdotta con legge 1° dicembre 2005, n. 172, riguardo alla nuova decorrenza e durata della prescrizione per effetto della declaratoria di ammissione della istanza di revisione (art. 200 c.p.p.), di cui si è occupata: sentenza Giudice Penale d'Appello, 20 dicembre 2007, n. 104/2007.

<sup>42</sup> Riguardo all'individuazione della cessazione dell'attività del colpevole nell'ultimo fra gli atti idonei e inequivoci e tali altresì da integrare «mezzi idonei», nel tentativo siccome nel misfatto mancato, con applicazione anche in materia di prescrizione della regola *in dubio pro reo*, vedi: sentenza Giudice delle Appellazioni Penali, 24 giugno 2002, n. 62/2002. E per l'applicazione in analogia *in bonam partem* dell'effetto sulla durata del termine a prescrivere delle diminuzioni previste dagli artt. 26 e 27 C.P., con

del concorso di reati (art. 48-49 e 51 C.P.)<sup>43</sup>, al concorso di reati commessi da più autori (art. 73 C.P.)<sup>44</sup>, quando non siano applicabili la figure del reato continuato o del reato permanente. Certo più copiosa giurisprudenza si è spesa in riferimento alla disciplina del reato continuato (art. 50 C.P.), sia in relazione all'individuazione del giorno di decorrenza sia della durata del termine a prescrivere<sup>45</sup>.

Interessante osservare che ogniqualvolta il legislatore è intervenuto con disposizioni che incidono sulla durata dei termini indicata dall'articolo 54 del codice penale, aumentati con l'art. 3 legge 2 febbraio 1994, n. 9, e sospesi per ferie estive con legge 17 giugno 1994, n. 55, riguardo al diritto transitorio la giurisprudenza si è assestata nel ritenere operante il divieto di retroattività della legge modificatrice in senso meno favorevole<sup>46</sup>.

---

richiamo ai risalenti precedenti, si veda: sentenza Giudice d'Appello Penale 13 ottobre 2008, n.89/2008.

<sup>43</sup> Con ampie argomentazioni, con le quali si esclude la natura e gli effetti di circostanza alla continuazione e si riconduce la fattispecie al concorso formale di reati, quando l'azione è posta in essere con unica condotta ricompresa nella previsione dell'art. 49 C.P., mancando la pluralità di azioni od omissioni richiesta dall'art. 50, co. 1°, si veda: sentenza Giudice delle Appellazioni Penali, 6 giugno 2002, n.49/2002.

In materia di reato complesso (art. 51) si vedano considerazioni che portano a dichiarare la prescrizione del reato senza possibilità di far rivivere, ai fini della durata del termine a prescrivere, i reati in questo dichiarati assorbiti nonostante la previsione sanzionatoria più grave, in: Giudice Penale d'Appello, 20 dicembre 2007, n. 107/2007. Ancora, dopo il rigetto da parte del Collegio Garante, con la sentenza n. 9/2011, cit., confermata la prassi, precisando i rapporti tra reato assorbente e reati assorbiti: sentenza, 4 gennaio 2012, n. 2/2012 (fattispecie in materia di lesioni colpose aggravate in materia di infortuni sul lavoro).

<sup>44</sup> Recente esempio di distinta operatività della prescrizione nel concorso di persone in più reati, in: Giudice Penale d'Appello, 17 aprile 2019, n. 36/2019.

<sup>45</sup> Quanto all'applicazione dell'art. 50, la regola (consolidata in giurisprudenza) della decorrenza della prescrizione dalla cessazione dell'esecuzione del piano criminoso “suona come perfettamente logica e legittima, a prescindere dal diverso ed inapplicabile regime, in vigore in Italia dal 2005, che non differenzia la continuazione dalla normale ipotesi di concorso”, nelle recenti sentenze del Giudice d'Appello Penale 4 settembre 2017, n. 97/2017 e 29 aprile 2019, n.36/2019. Ciò valendo anche nel caso in cui sia esclusa la punibilità dell'ultimo reato della serie che non ne muta la decorrenza (fattispecie in materia di emissione continuata di assegni a vuoto, artt. 206 e 50 C.P.): sentenza Giudice delle Appellazioni Penali, 30 settembre 2002, n.124/2002. Mentre ai fini di stabilire il tempo necessario a prescrivere, le singole violazioni che compongono il reato continuato devono essere valutate autonomamente, potendo ben capitare che, a parità di decorrenza, si possa constatare un differente termine di maturazione della prescrizione: Giudice Penale d'Appello, 13 aprile 2006, n. 27/2006.

<sup>46</sup> La questione dell'effetto sospensivo sulla prescrizione del reato delle ferie giudiziarie estive si è posta fin dalla sua previsione all'art. 29, ult. co., della legge 17 giugno 1994, n.55 (“I termini di prescrizione del reato rimangono comunque sempre sospesi durante le ferie giudiziarie”). È possibile apprezzare i termini del dibattito nell'ordinanza 2 agosto 1996 del Giudice delle Appellazioni Penali (P. Gualtieri), circa la non manifesta infondatezza di questione relativa alla violazione del principio di irretroattività della legge penale sostanziale, in caso di applicazione della sospensione della prescrizione durante le ferie giudiziarie anche a tutti i procedimenti pendenti per contrasto con l'art. 15, co. 4°, della *Dichiarazione dei diritti*, estensione operata con l'art. 32 ultima parte l. n. 55/1994 (“[...] si applicano a tutti i processi penali iscritti a

Effetto dell'operatività *ex lege* è la computabilità delle ferie estive, anche nel caso in cui il reato sarebbe, secondo i calcoli dell'art. 54 c.p., già prescritto al momento in cui perviene la *notitia criminis* al giudice, quindi prima che venga aperto il fascicolo. Mentre ai fini di tale calcolo si deve computare la sospensione per ferie estive, non si può fare applicazione dell'istituto della interruzione (protrazione dei termini non oltre la metà di cui all'art.57 c.p.), confermando che il periodo d'inattività non può essere mai superato neppure nel corso del processo (ex art.57 infatti la prescrizione ricomincia fatalmente a decorrere dall'ultimo atto compiuto)<sup>47</sup>.

Altra questione ricorrente nella giurisprudenza circa la determinazione della durata della prescrizione riguarda la stretta e diretta correlazione fra le specie di pena previste nella norma sanzionatrice e il decorso del tempo indicato e stabilito nell'art. 54 c.p.: il significato degli incisi "*sole o congiunte tra loro*" (al n. 1) e "*sola o congiunta ad altra pena*" (ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7), è stato interpretato nel senso che il parametro di valutazione deve essere costituito soltanto dalla pena astrattamente comminata, per la quale il periodo di prescrizione sia più lungo, restando irrilevante quella alternativa eventualmente inflitta in concreto<sup>48</sup>.

---

*repertorio dopo tale data e, con effetto sul loro prosieguo, a quelli che a tale data sono pendenti*"), riportata per esteso in un contributo reperibile on-line sulla piattaforma journals.uniurb.it, a firma Laura Carneroli. Le conclusioni del consulto 4 ottobre 1996 (Esperto in diritto G. Gualandi), accolte dal Consiglio Grande e Generale, saranno poi che gli artt. 29 e 32 si applicano ai reati commessi successivamente al 1° settembre 1994, senza effetti retroattivi, trattandosi di disciplina sfavorevole al reo. Vedi, anche prima, in tale senso, con richiamo al principio costituzionale dell'art. 15 ed all'art. 3, co. 1°, del codice penale: sentenza Giudice delle Appellazioni Penali (M. Nobili), 12 febbraio 1996, n. 4/1996 ([...] *Ma soprattutto, è indiscutibile che l'istituto della prescrizione, proprio perché incide sul regime d'applicazione della pena; ha natura di normativa penale sostanziale. [...] Dunque, va affermata la suddetta soluzione interpretativa che discende da una chiara interpretazione sistematica: non è sostenibile che, con l'art. 32 cit., si volesse derogare, innovare, modificare l'art.15 co. 4, della Dichiarazione. E, in definitiva, il contenuto dell'art. 32 (applicazione ai processi in corso) si riferisce solo alla disciplina processuale delle ferie giudiziarie, mentre ogni effetto di diritto penale sostanziale (per quanto accorpato fra i commi dell'art. 29) è rimasto disciplinato dagli artt. 3 c.p. e 15 della Dichiarazione del 1974, interpretati congiuntamente*). In senso conforme sentenze Giudice delle Appellazioni Penali: n. 35/1996 cit.; 31 luglio 1997, n. 43/1997; 18 febbraio 1998, n.6/1998. Nella vicenda si osservi come l'un giudice impieghi tutto l'armamentario interpretativo del giuspositivista e l'altro invece faccia pure ricorso a citazioni dei giureconsulti del diritto comune, da cui richiama commenti sulla materia della prescrizione dei diritti in generale.

<sup>47</sup> Vedi ad es.: sentenza Giudice delle Appellazioni Penali 15 marzo 2001, n. 41/2001.

<sup>48</sup> Cfr. ad es. il costante orientamento in: sentenza Giudice delle Appellazioni Penali, 13 gennaio 2003, n.3/2003 ("*L'art. 54 del codice penale stabilisce, infatti, una stretta e diretta correlazione fra le specie di pena previste nella norma sanzionatrice e il decorso del tempo: e gli incisi "sole o congiunte tra loro" (n. 1) e "sola o congiunta ad altra pena" (n. 2, 3, 4, 5, 6 e 7) rendono evidente che il parametro di valutazione deve essere 'costituito soltanto dalla pena astrattamente comminata per la quale il periodo di prescrizione sia più lungo, restando irrilevante quella alternativa eventualmente inflitta in concreto.*"). Nello stesso senso in precedenza ad es.: Giudice Penale di primo grado, 4 agosto 1994, n. 121/1994. Dubita sul piano della razionalità e compatibilità con i principi di legalità e

Circa l'applicazione delle circostanze di particolare aggravamento od attenuazione, si è già detto che l'accertamento prevale sull'imputazione: nel senso ad es. che l'esclusione della sussistenza dell'aggravamento contestato, oltre a determinare l'applicazione di una pena minore, ha l'effetto di ricondurre il fatto tra le sanzioni previste in uno dei sette gruppi dell'art. 54, per cui è previsto un termine di prescrizione di inferiore durata, e la conseguente declaratoria, quando il processo si sia protratto oltre tale termine<sup>49</sup>.

Non è pensabile elencare una rassegna completa delle questioni sul calcolo delle varie cause di sospensione del termine (art. 56 c.p.): a partire dalla più nota e praticata, in caso di perizia giudiziaria<sup>50</sup> e per le ferie giudiziarie, introdotte con art. 29, legge 17 giugno 1994, n. 55, cui si è aggiunto da ultimo il problema delle ferie giudiziarie straordinarie introdotte dall'art.1, co. 1°, lett. hh) del d.l. 8 marzo 2020, n.44, e ss. mm. (c.d. normativa COVID 19)<sup>51</sup>.

---

di eguaglianza che tale interpretazione possa valere anche “*nei casi (non espressamente disciplinati) in cui il legislatore non disponga un cumulo sanzionatorio, ma - al contrario - un'alternativa sanzionatoria, totalmente rimessa alla discrezionalità del giudice*”, sentenza Giudice d'Appello Penale 1° dicembre 2015, n.190/2015.

<sup>49</sup> Nella giurisprudenza di secondo grado si vedano *ex multis*: sentenza Giudice Penale di Primo Grado, 3 maggio 1991, n. 15/1991; sentenza Giudice Penale di Primo Grado, 10 marzo 1995, n. 25/1995. Più recentemente per applicazione dell'attenuante della confessione spontaneamente ed utilmente resa, si veda ad es.: sentenza Giudice d'Appello Penale 9 maggio 2008, n.48/2008. Per prescrizione fulminante a causa di riqualificazione dei fatti in reato meno grave (bancarotta documentale *ex art.* 214, co. 1° C.P.), si veda: sentenza Giudice d'Appello Penale, 30 luglio 2018, n.69/2018.

<sup>50</sup> Nel silenzio del legislatore sul punto, la questione dell'ammissibilità ai fini sospensivi di due o più perizie e l'esemplificazione dei possibili *dies ad quem* della fine delle relative attività, trova argomenti in: sentenza Giudice d'Appello Penale, 31 ottobre 2008, n. 149/2008.

Per la ricomprensione tra le perizie che sospendono il termine anche di quella disposta per trascrizione registrazioni: sentenza Giudice d'Appello Penale, 3 maggio 2013, n. 78/2013.

Per una esemplificazione di varie questioni di computo si veda: sentenza Giudice Penale d'Appello, 14 settembre 2018, n.86/2018.

<sup>51</sup> La disposizione prevede che : “[...] si dispone un periodo di ferie giudiziarie straordinario decorrente dal 9 marzo al 6 aprile 2020, applicabile ad ogni causa, ricorso e procedimento penale, amministrativo e civile, anche di volontaria giurisdizione e di esecuzione, pendente o da instaurare, fatte salve le ragioni d'urgenza e qualora si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, con gli effetti previsti dalla legge, in particolare, dagli articoli 2 e 29 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 e successive modifiche e dall'articolo 15 della Legge 1 luglio 2015 n. 102. Per il periodo di efficacia della sospensione di cui al precedente periodo, è in ogni caso sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza delle azioni, ricorsi ed impugnazioni che, ove vengano a scadenza in tale periodo, sono prorogati al giorno feriale o giuridico immediatamente successivo alla scadenza. La sospensione si applica anche ai termini di cui all'articolo 6 Legge 17 giugno 2008 n. 93.[...]”. I termini sospensione della prescrizione e della decadenza sono stati poi prorogati al 24 maggio 2020 con l'art. 8 d.l. 27 maggio 2020 n.93 e gli effetti sulla decorrenza dei termini precisati con art. 7 d.l. 24 luglio 2020 n.93.

In precedenza, “*con approdi univoci*” dopo il 1994, è stato ribadito che la sospensione per ferie opera *ex lege*, non potendosi escludere perché si compì in tali periodi feriali

Riassuntivamente, la prescrizione sostanziale si calcola dal *dies commissi delicti*, salvo che il fatto avvenga durante le ferie giudiziarie, nel qual caso il calcolo partirebbe dalla loro fine.

Qualora in sentenza il Giudice riconoscesse una circostanza di particolare attenuazione od aggravamento del reato (ad. es. la confessione utile e spontanea *ex art. 90, co. 2°*), modificandosi la previsione edittale della pena, gli esiti del calcolo vengono corrispondentemente a variare per effetto della mutazione del grado della pena base siccome per effetto dell'eventuale venir meno di cause di sospensione per ferie<sup>52</sup>.

Su quest'ultimo punto, tuttavia, la giurisprudenza manifesta abbia dei tentennamenti<sup>53</sup>.

Non vi è aspetto della nuova disciplina della "prescrizione processuale" che non sia stato sottoposto al vaglio della giurisprudenza sulla base di eccezioni d'invalidità e nullità dell'istruttoria ed improcedibilità del processo. Le immancabili eccezioni di supposta nullità dell'istruttoria e del processo per violazione degli adempimenti formali relativi all'invio della comunicazione giudiziaria e per il superamento dei termini di durata delle indagini, sono state stemperate grazie alla giurisprudenza costituzionale e del giudice penale<sup>54</sup>.

---

istruttoria. Si veda, con riepilogazione di argomenti e precedenti: sentenza Giudice d'Appello Penale, 15 luglio 2009, n. 50/2009 (*"In via riassuntiva: la sospensione del corso prescrizione per ferie giudiziarie in questa Repubblica - deriva da una considerazione (disciplina) generale, disancorata dalle vicende (atti) di ciascun processo. È dunque certo che vada qui computata una sospensione (anche) per il luglio-agosto 2008."*). Non muta opinione successiva giurisprudenza, si veda ad es.: sentenza Giudice d'Appello Penale, 7 febbraio 2011, n. 29/2011.

<sup>52</sup> Fra le tante che considerano nel calcolo l'applicazione di una circostanza, si richiama per mirabile sintesi espressiva: sentenza Giudice delle Appellazioni Penali, 30 settembre 2002, n. 123/2002 (*"Più in particolare sulla prescrizione: viene rilevata sia dal difensore, sia dalla Procura fiscale. Il fatto di reato si verificò il 23.7.1998, cosicché - esclusa già in primo grado la circostanza d'aggravamento ex art. 164 co. 3 c.p. (colpa grave) - il termine di prescrizione si quantifica in due anni (art. 54 co. 1 n. 1; art. 164 co. 1 c.p.), elevati a tre per effetto dell'interruzione (art. 57 c.p.). Pur computando i periodi di sospensione (complessivamente: 7 mesi ed 8 giorni) per le ferie giudiziarie (art. 29 co. 4 della legge 55/1996), si perviene - come "dies ad quem" per il termine medesimo - al 3.3.2002 (pochi giorni dopo il deposito della sentenza ora impugnata)"*).

<sup>53</sup> Esiste un recente precedente (Sent. Giudice Penale d'Appello, 8 luglio 2021, n.41/2021) in cui si precisa che: *"il tempo necessario a prescrivere il reato si computa tenendo conto della comminatoria astratta della pena e non di quella concretamente irrogata"*. A ben vedere, il giudice ha comunque ritenuto sussistere una diversa causa di sospensione, individuata nell'impedimento a fissare l'udienza d'appello per il mandato semestrale Reggenziale del difensore, così privando di rilievo pratico l'interpretazione data all'ult. comma art. 54 c.p.

<sup>54</sup> L'orientamento formatosi sull'art. 6, co. 2°, legge n. 93/2008, secondo il quale l'omessa archiviazione per scadenza dei termini dell'istruttoria portava all'improcedibilità dell'azione penale veniva definitivamente disatteso dopo il 2017. Le ragioni del suo superamento sono in sintesi apprezzabili in: sentenza Giudice Penale d'Appello, 7 agosto 2017, n.91/2017.

In precedenza, era stata respinta l'eccezione di invalidità dell'istruttoria per successiva derubricazione (da reato doloso a colposo) che, in ipotesi, avrebbe determinato

Vive dispute restano accese circa le cause di sospensione del termine ed in particolare per le rogatorie internazionali, che la legge n.93/2008 consente, ma solo “*per il periodo strettamente necessario per l’esecuzione*”<sup>55</sup>.

Residuano ancora, infine, dei dubbi sulla individuazione del *dies a quo* da ricercare nel giorno di iscrizione a registro della notizia di reato, oppure in quello della trasmissione al giudice istruttore assegnatario, invalso nella prassi quando le date non coincidano<sup>56</sup>.

Dalla sia pur incompleta rassegna si trae che, con l’introduzione della c.d. prescrizione processuale si sia ottenuto il risultato di facilitare equivoci e contaminazioni nelle diverse discipline della estinzione dei reati e delle azioni penali e di rendere, nel silenzio del legislatore, assai arduo il

l’invalidità del processo per l’intervenuta maturazione dei termini dell’art. 6 “*poiché il termine della c.d. prescrizione processuale è riferibile al reato per il quale il procedimento è stato iscritto e non certamente a quello successivamente accertato dal giudice*”; si veda in: sentenza Giudice Penale d’Appello, 28 novembre 2016, n.164/2016.

Successiva pronuncia dichiara l’inoppugnabilità del provvedimento di proroga del Magistrato dirigente: sentenza Giudice Penale d’Appello, 30 luglio 2018, n. 70/2018.

Da ultimo, a seguito della sentenza del Collegio Garante sentenza 23 luglio 2019, n.9 cit., di illegittimità dell’art. 6, co. 4°, si veda puntuale riepilogo degli sviluppi e degli esiti delle articolate vicende in materia, che conduce in sintesi ad affermare che “*Anche ammesso, dunque, che il termine non sia stato rispettato, nessuna conseguenza se ne potrebbe trarre se non l’inutilizzabilità degli atti istruttori compiuti a termine scaduto*” (sentenza Giudice Penale d’Appello, 28 dicembre 2020, n. 2/2021).

<sup>55</sup> Esclusa con la sentenza Collegio Garante 28 ottobre 2013, cit., l’incostituzionalità *tout court* di tale causa di sospensione, la giurisprudenza ha fatto buon governo delle delicate problematiche circa l’inammissibilità di un prolungamento notevole “*potenzialmente fino alla prescrizione del reato*” delle indagini, respingendo le tesi più estreme. Ancora recentemente, respinte ipotesi di abuso del potere di formulare e coltivare le richieste di cooperazione giudiziaria, non potendo ricondursi alla previsione legislativa “*un abuso strictu sensu degli istituti processuali e nullità processuali, corrispondendo la prassi all’inequivoca littera legis*”, di fatto si suggerisce intervento del legislatore (Giudice Penale d’Appello, sentenza 14 settembre 2018, n. 86/2018).

<sup>56</sup> Tale questione ed alcune altre in materia trovano soluzione nella riscrittura dell’art. 6, operata con il citato progetto di legge del 2021 “*Disposizioni per implementare le garanzie e l’efficienza del processo penale*” (art. 12 “*Sostituzione dell’articolo 6 della Legge 17 giugno 2008 n. 93*”), che aumenta i termini per compiere l’istruttoria fissati in un terzo del tempo previsto per la prescrizione dei reati di cui all’art. 54 nn. 1) e 2), congruamente aumentando il tempo per le indagini concernenti i reati meno gravi e riducendo di poco quello per i più gravi. Viene sensibilmente migliorata la procedura di proroga dei termini per la conclusione delle indagini. Aggiunta, nel caso la notizia di reato non contenga compiuta individuazione dell’indiziato, una interruzione del termine, che ricomincia a decorrere dal giorno in cui il Giudice Inquirente iscrive nel registro il nominativo del prevenuto. Ridefiniti i casi e le decorrenze delle cause di sospensione del termine, con aggiunta dei tempi occorrenti per il deposito degli esiti dell’inoltro della comunicazione giudiziaria e per tutto il tempo seguente alla dichiarazione di irreperibilità del prevenuto, sino alla scoperta della sua attuale residenza o domiciliazione. E quest’ultimo caso, si ritiene, tenuto conto della dichiarazione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 200 c.p.p., nella parte in cui non prevede come causa di revisione di una sentenza penale il caso della sentenza pronunciata in contumacia in modo illegittimo per contrasto con l’art. 6 della Convenzione *Europea dei Diritti dell’Uomo* (CEDU); si veda sentenza 20 dicembre 2019, n. 13, nel giudizio per la verifica della legittimità costituzionale n. 11/2019.

coordinamento del nuovo istituto con la prescrizione sostanziale e con le regole del processo già esistenti (riunione e separazione, rogatorie, misure cautelari, decreto penale etc, intercettazioni telefoniche) o dalla stessa legge introdotte (ad es. la comunicazione giudiziaria ed il regime di segretezza delle indagini).

### **5. Cause strutturali delle prescrizioni ‘patologiche’. La riforma del 2008. Uno sguardo de iure condendo sulla prossima riforma**

Se in un ordinamento la realtà applicativa della prescrizione del reato conduce all'estinzione di un ragguardevole numero di procedimenti avviati e purtuttavia non conclusi con condanna o assoluzione, non pare potersi dubitare che la situazione della prassi sia patologica.

Al momento non è nota la percentuale complessiva dei procedimenti penali prescritti.

Ma viene da più parti denunciato il rilevante numero di procedimenti aperti che non pervengono neppure alla declaratoria di prescrizione prevista dall'art. 59 C.P.<sup>57</sup>, esaurendosi prima per intervento della c.d. “prescrizione processuale” e del conseguente procedimento che, esauriti i termini dell'istruttoria, conduce all'archiviazione dei fascicoli che allo stato non possono essere rinviati al dibattimento.

Nella valutazione del fenomeno, tra le descritte caratteristiche del sistema, in primo luogo incide la già ridotta durata del tempo a prescrivere anche per reati avvertiti nella società come particolarmente gravi (ad esempio quando riguardino reati comuni o contro lo Stato per cui siano imputati politici o “colletti bianchi”, il cui prematuro oblio desta comprensibile sconcerto sociale<sup>58</sup>).

L'effetto ‘collo di bottiglia’ realizzato in fase istruttoria è aggravato dalla scarsità dei mezzi d'indagine praticabili e dalla crescente complessità delle discipline dettate per il loro impiego, fatto che tende naturalmente a dilatare i tempi delle indagini, producendo l'effetto distorsivo della stessa *ratio* della prescrizione, indirettamente trasformata, in un sistema

---

<sup>57</sup> La disposizione dell'art. 59 recita: “*In ogni stato e grado del procedimento il giudice applica l'amnistia e la prescrizione, salvo che risulti già accertato che il fatto non sussiste, che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato, nei quali casi dovrà assolvere l'imputato con la formula prescritta*”.

<sup>58</sup> La riforma del 2008 in relazione all'effettività del diritto alla difesa non ha migliorato di molto la situazione dell'accesso ai fascicoli ed agli atti processuali con l'art. 8 (*Pubblicità dei processi*) e l'art.9 (*Divieto di pubblicazione*), il quale ultimo introduce l'Art. 192 bis del C.P. (*Pubblicazione di atti segreti inerenti un procedimento penale*), lasciando inalterata ogni possibile influenza sul compiersi della prescrizione delle scelte e priorità adottate nelle indagini. Minore l'impatto che sulla prescrizione possono avere le differenze sociali ed economiche tra imputati, che in San Marino vengono lenite dalla difesa garantita tramite l'apposito Difensore d'Ufficio per tutta la durata del processo.

giudiziario sottodimensionato e sovraccarico, in un filtro arbitrario della scelta di quali procedimenti portare al dibattimento.

Non può accamparsi a giustificazione del mal funzionamento sistemico della disciplina della prescrizione un qualche fattore distorsivo strutturale della disciplina del codice, magari da individuare nella fissazione di termini di prescrizione correlati ad un sistema di comminatorie e massimi edittali che riflettano gerarchie di beni giuridici di stampo autoritario – come si dice nella vicina Italia criticando l'impianto sanzionatorio del codice Rocco –, ovvero in un caotico stratificarsi di nuove incriminazioni e di inasprimenti sanzionatori spesso frutto di diritto penale emergenziale.

Infatti, ciò è difficilmente sostenibile per San Marino, ove il codice è stato rinnovato nel 1975, in epoca coeva alla stesura dei valori posti alla base del processo costituzionale del 1974, che aprivano la stagione dei diritti della persona, ed ove la parentesi fascista non ha prodotto che poca ed abrogata normativa penale speciale da tempo superata.

Accomuna la Repubblica di San Marino ad altri ordinamenti, il problema della abbondante presenza di novelle (spesso d'importazione o derivanti da impegni convenzionali internazionali), che può generare un sistema spezzettato e incoerenza normativa; ma non il rischio di produrre assoluta irragionevolezza degli esiti prescrizionali che, se non scongiurato, è fortemente contenuto dal sistema di graduazione dei termini su categorie di pene raggruppati per grado di gravità, posto alla base del calcolo della prescrizione, in relazione a scale di valori e gerarchie dei beni giuridici conformi ai principi costituzionali ed a quelli richiamati dalla CEDU<sup>59</sup>.

Resta attualmente la “prescrizione processuale” la principale causa di amplificazione del rischio di congestione del processo penale ed al contempo, di fatto, il principale strumento deflattivo ad ogni fine del carico della giustizia penale.

L'istituto d'altro canto, in assenza di criteri di priorità stabiliti dalla legge, costituisce un incontrollato fattore patogeno di selezione dei procedimenti affidato alla semplice inerzia processuale, ponendosi in attrito con il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (art. 1 C.P.P.) che, come è noto, è in stretta relazione ai principi di legalità e di eguaglianza<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Dimostrazione ne sia che tra le condanne e comunque tra le pratiche portate all'attenzione della Corte EDU non vi siano denunce di non convenzionalità della disciplina della prescrizione del reato.

<sup>60</sup> Si osserva qui la mancanza dell'elenco casistico di processi da trattare in via prioritaria, introdotto in Italia con l'art.132-*bis* disp. att. c.p.p. per alcune tipologie di reati – ai quali “è assicurata la priorità assoluta [...] nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione”. Strumento deflattivo, che potrebbe riparametrare anche la priorità nelle indagini, si rinviene nell'introduzione di un art. 69 *bis* (*Particolare tenuità del fatto*) nel codice penale, che da facoltà al giudice di disporre l'archiviazione o, nel corso del giudizio ad escludere la punibilità, previsto dal citato progetto di riforma in attesa di sanzione del Consiglio Grande e Generale (art. 4).

È forte il rischio che, attraverso questo strumento processuale, si possa orientare il sistema della prescrizione del reato secondo i dettami di un diritto penale d'autore, senza neppure la necessità di ritoccare i massimi edittali o la disciplina della prescrizione per singoli reati, vanificando l'equilibrio delle brevi prescrizioni 'base', che già tengono conto anche degli sviluppi processuali nelle norme sulla interruzione e sulla sospensione.

La possibile creazione per questa via di un doppio binario della prescrizione e, in ultima analisi, di un diritto penale diseguale, facendo cadere in "prescrizione" processuale fatti lesivi di beni costituzionalmente rilevanti, socialmente avvertiti come fatti gravi, ha prevedibili effetti di irragionevolezza e disorientamento della collettività rispetto all'intero istituto della prescrizione, non potendosi più inseguire la perenne emergenza del processo penale, di cui si lamenta l'antica risalenza al codice del 1878, in permanente riforma da oltre un quarantennio<sup>61</sup>.

La riforma del 2008, invece di risolvere il problema delle prescrizioni, che proprio nella fase dell'istruttoria si realizza maggiormente, senza incidere affatto sulla complessiva durata del processo, ha istituito una strettoia che si colloca addirittura prima dell'esercizio dell'azione penale, di fatto determinando improcedibilità ed estinzione processuale dei reati per cui si procede, ancor prima del decorso della prescrizione.

Non giova una abnorme applicazione del *favor rei*, in contrasto alla *ratio* della prescrizione ed al bilanciamento degli interessi in essa presupposto che per un verso incentiva le strategie dilatorie della difesa e nuocere all'accertamento della verità e dall'altro addossa maggiormente l'inefficacia del processo alle parti lese, ai danneggiati dal reato e, in ultima istanza, alla collettività, costretta a rassegnarsi all'insuccesso iniziale delle indagini, anche se derivante dalla sola più o meno consapevole inerzia degli organi d'indagine<sup>62</sup>.

Il codice del 1975 ha tenuto conto dei tempi del procedimento penale, prevedendo cause di sospensione e di interruzione del corso della prescrizione. In particolare, mediante le cause interruttrive già si valuta il

---

<sup>61</sup> Si vedano alcune informazioni nella pubblicazione del progetto, la cui prima stesura risale giusto al 1978, nelle pagine dell'autore, compianto giudice penale d'appello: M. Nobili, *Progetto di un nuovo codice di procedura penale per la Repubblica di San Marino*, Università degli Studi di Bologna, 1992.

<sup>62</sup> Non risulta facilmente trasponibile il dibattito sulla utilità di una prescrizione processuale affrontato in altri ordinamenti. Non si ignora, che non è affatto nuovo il dubbio se possa considerarsi davvero efficace il processo di cui si programma lo scivolamento verso un esito di proscioglimento degli indagati per il mero decorso del tempo. Né che il tema della prescrizione processuale, ma con altre accezioni, sia stata oggetto di attenzione da parte della miglior dottrina italiana nell'ultimo decennio ed oltre, conducendo a più o meno riuscite riforme dei tempi delle indagini prima e dei processi dopo. Si indica non solo per facile reperibilità: G. Canzio, *il progetto "Riccio" di legge delega per il nuovo codice di procedura penale*, in *Criminalia Edizioni ETS (ed.), Annuario di Scienze Penalistiche 2007*, Pisa, 2008, 170 e ss., reperibile all'indirizzo: <https://Discrimen.it/il-progetto-“Riccio”-di-legge-delega-per-il-nuovo-codice-di-procedura-penale>.

riaccendersi dell'interesse statale all'accertamento della responsabilità penale, senza che per questo si debba degenerare in blocchi a tempo indeterminato del decorso della prescrizione che, infatti, non può protrarsi oltre la metà del tempo previsto per la prescrizione del reato (art. 57 C.P.).

Non si vede infine come il meccanismo in origine predisposto dall'art. 6, l. n. 93/2008 cit., valido anche quando la notizia di reato sia iscritta verso ignoti o correi, possa impedire fin dall'inizio la perseguibilità, soprattutto quando i sospetti autori del reato vengano poi individuati e si possa procedere nei loro confronti.

L'interesse punitivo ben può essere confermato da attività d'indagine successive che, a seguito di svolte investigative, potrebbe veder proseguire l'istruttoria priva delle inerzie che contraddistinguono il tempo del procedimento penale in tutte le sue scansioni<sup>63</sup>.

Neppure può obbiettarsi che, senza siffatta forma di decadenza processuale si andrebbe incontro a censure internazionali della disciplina della prescrizione: semmai il rischio, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, è che irragionevole sia non poter giungere alla celebrazione dei processi penali per la durata eccessivamente breve imposta alle istruttorie<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Bene dunque che il citato progetto di riforma riveda l'intera disciplina della legge n. 93/2008 (artt. 9-12), rimodulando i tempi dell'Istruttoria. Con meno favore si deve apprezzare l'impatto complessivo dei nuovi strumenti e correttivi quali: l'introduzione del patteggiamento (art. 8), le modifiche all'istituto del decreto penale (art. 15-17) e le modifiche al giudizio di Terza istanza (art. 7). Tali interventi gravano sulle fasi successive di quello stesso processo che ancora non è stato organicamente riformato e dovrebbero, in particolare per l'introduzione di un ulteriore grado di giudizio (art. 199 *bis* C.P.P.) fare i conti con la disciplina della prescrizione sostanziale tarata su un giudizio penale di due e non di tre gradi.

<sup>64</sup> La Corte EDU sub art. 6 § 1, in relazione alla ragionevole durata dei processi ("*Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata ... entro un termine ragionevole*"), ha da tempo elaborato criteri per determinarne in concreto la durata in relazione sia al termine iniziale che al termine finale, nonché i principi ed i criteri di valutazione di tale ragionevolezza che, nel loro articolato complesso, non impongono *sic et simpliciter* che i procedimenti giudiziari siano spediti, ma implicano anche il più generale principio della corretta amministrazione della giustizia e la necessità che sia sempre consentito effettuare un equo bilanciamento tra i vari aspetti di tale fondamentale diritto (si veda in tal senso la Corte EDU fin dal 1992 nel caso *Boddaert v. Belgium*, n.12919/87, §39).